

MTS ITALIA

Mercato Regolamentato All'Ingrosso
(Cash e Repo) dei Titoli di Stato

ISTRUZIONI

In vigore dal 22 agosto 2016

MTS Italia e' un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di stato organizzato e gestito da MTS S.p.A.



Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

MTS ITALIA

MERCATO REGOLAMENTATO ALL'INGROSSO (CASH e REPO) DEI TITOLI DI STATO

ISTRUZIONI

Art.1. Definizioni (Art. 1 Reg.)

1. Le definizioni di cui all'art.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Istruzioni con il medesimo significato.

Art. 2. Servizi di Liquidazione (Art. 9 Reg.)

1. Gli Operatori possono avvalersi dei seguenti enti che svolgono Servizi di Liquidazione:

Categoria di strumenti finanziari	Ente che svolge Servizi di Liquidazione(*)
<i>Titoli emessi dallo Stato italiano</i>	<i>Monte Titoli Spa</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato austriaco</i>	<i>Euroclear Bank NV SA</i> <i>Clearstream Banking Luxembourg</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato belga</i>	<i>National Bank of Belgium (NBB-SSS)</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato danese (in corone)</i>	<i>VP Securities</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato francese</i>	<i>Euroclear France</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato finlandese</i>	<i>Euroclear Bank NV SA</i> <i>Clearstream Banking Luxembourg</i>

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

<i>Titoli emessi dallo Stato greco</i>	<i>Bank of Greece Settlement System (BOGS)</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato irlandese</i>	<i>Euroclear Bank NV SA Clearstream Banking Luxembourg</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato olandese</i>	<i>Euroclear Bank NV SA Clearstream Banking Luxembourg</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato portoghese</i>	<i>Euroclear Bank NV SA Clearstream Banking Luxembourg</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato spagnolo</i>	<i>Iberclear</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato sloveno</i>	<i>Euroclear Bank NV SA Clearstream Banking Luxembourg</i>
<i>Titoli emessi dallo Stato tedesco</i>	<i>Euroclear Bank NV SA Clearstream Banking Luxembourg Clearstream Banking Frankfurt</i>

(*)MTS può decidere di avvalersi di uno degli enti previsti dandone opportuna e previa comunicazione agli Operatori.

2. L'adesione indiretta agli enti che svolgono Servizi di Liquidazione è documentata attraverso una Dichiarazione di adesione al Servizio di Liquidazione firmata dall'Operatore e un altro soggetto sulla base della quale quest'ultimo provvederà al servizio dei pagamenti e degli incassi, in titoli e denaro, necessari per dare esecuzione ai Contratti conclusi nel Mercato dall'aderente indiretto. Tale Dichiarazione costituisce un allegato alla Domanda di Adesione.

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

Art. 3. Criteri per il calcolo del patrimonio netto (Artt.9.2.a) Reg.)

1. In mancanza di specifiche istruzioni delle autorità di controllo, per la determinazione ai fini di vigilanza del patrimonio netto dell'Operatore interessato, questo è considerato essere il capitale di vigilanza "Tier 1" o equivalente ai sensi del regime di "capital adequacy" dello stato dove l'Operatore è sottoposto a vigilanza.

Art. 4. Accertamento dei requisiti di ammissione (Artt. 9 e 10 Reg.)

1. La sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9 del Regolamento viene accertata in sede di esame della Domanda di Adesione.
2. MTS può accertare il possesso del requisito di operatività minima mediante acquisizione di una dichiarazione rilasciata dal soggetto richiedente.
3. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato da MTS con riferimento all'ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.
4. MTS può accertare il possesso del requisito patrimoniale mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta in apposito registro disciplinato dalla normativa vigente applicabile. Per gli Operatori comunitari detta certificazione può essere sostituita da analogo certificazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel paese di origine.
5. Il possesso di adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione, nonché, ove applicabile, il rispetto degli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per imprese di investimento, pubblicati dall'ESMA il 24 febbraio 2012, possono essere verificati sulla base di specifiche richieste di dati e documentazione riguardante i sistemi tecnologici, gli aspetti organizzativi e il controllo dei rischi effettuate da MTS.
6. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta MTS ne dà comunicazione scritta al soggetto interessato e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta a MTS il termine di cui all'art. 10, comma 2, del Regolamento resta sospeso.

Art. 5. Atti pregiudizievoli dell'integrità dei Mercati (Artt. 11.4 Reg.)

1. Sono considerati pregiudizievoli gli atti effettuati al fine di alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti. Sono del pari

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

considerati pregiudizievoli comportamenti o omissioni che, in qualsiasi modo, ostacolano o impediscano il regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati nel Mercato, inclusa, tra l'altro, la mancata consegna nei termini stabiliti di titoli e contante. E' inoltre da considerarsi pregiudizievole dell'integrità dei Mercati la mancata definizione dei Contratti del tipo "General Collateral" (attraverso l'allocatione dello specifico strumento finanziario entro del momento fissato e comunque entro la conclusione delle attività di negoziazione) qualora il Contratto sia stato eseguito in forma anonima tra due controparti che utilizzano entrambe il servizio di controparte centrale.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, MTS interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga, anche ai sensi dell'art. 24, 25 e 26 del Regolamento – all'Operatore interessato.

Art. 6. Corrispettivi (Art. 12.2 Reg.)

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun Operatore per i servizi forniti da MTS è determinato da MTS e viene comunicato agli Operatori ai sensi del Contratto di Adesione al Mercato.

Art. 7. Verifica del mantenimento delle condizioni per l' ammissione (Artt. 9 e 13 Reg.)

1. La verifica del mantenimento delle condizioni per l'ammissione viene effettuata annualmente e comunque non oltre 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
2. La verifica della permanenza del requisito patrimoniale viene effettuata da MTS con riferimento all'ultimo bilancio approvato.
3. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio netto minimo richiesto per l'ammissione, potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.
4. Il termine di tre mesi di cui all'art. 14, comma 3 del Regolamento decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, dalla data in cui MTS accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. L'Operatore per il quale è venuto meno il requisito patrimoniale deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo da MTS in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa, a mezzo di attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 4, l'avvenuta ricostituzione del patrimonio netto minimo di cui all'art. 9, comma 2, lett. a, del Regolamento. L'Operatore può altresì chiedere di

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

essere sospeso dalle negoziazioni ed in tal caso MTS provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda le obbligazioni di cui al precedente art. 6.

5. La verifica periodica della permanenza del requisito del possesso di adeguati dispositivi organizzativi e procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione e, ove applicabile, del rispetto degli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per imprese di investimento, pubblicati dall'ESMA il 24 febbraio 2012, possono essere effettuati sulla base di specifiche richieste di dati e documentazione riguardante i sistemi tecnologici, gli aspetti organizzativi e il controllo dei rischi effettuate da MTS.

Art. 8. Orari di negoziazione (Art.17.5 Reg.)

a) Segmento a Pronti

ore 7.30 - 8.00: fase di **Pre Mercato**, nella quale solo i Market Maker sono operativi; in questo periodo i Market Maker possono immettere e variare le loro Proposte. Ogni Market Maker è in grado di vedere solo le proprie Proposte.

ore 8.00 - 8.15: fase di **Mercato Preventivo** nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato. In questo periodo il matching automatico tra Proposte è inibito.

ore 8.15 - 17.30: fase di **Mercato Aperto**, nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato. Il matching automatico tra Proposte è attivo sino alla chiusura del Mercato.

ore 17.30 - 7.30: fase di **Mercato Chiuso**, nella quale viene completamente inibita l'operatività.

b) Segmento Pronti Contro Termine

ore 7.00 – 7.45: fase di **Pre Mercato**, nella quale è possibile solo l'immissione, la modifica e la cancellazione di Proposte. Ogni Operatore è in grado di vedere solo le proprie Proposte.

ore 7.45 - 18.45: fase di **Mercato Aperto**, nella quale sono consentite tutte le funzionalità di Mercato.

ore 18.45 - 7.00: fase di **Mercato Chiuso**, nella quale nessuna operazione puo' essere compiuta.

Differenti orari di chiusura possono essere stabiliti da MTS relativamente ai singoli Strumenti Finanziari.

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

Art. 9. Registrazione dei Contratti (Art. 17.6 Reg.)

1. MTS istituisce apposito registro elettronico nel quale vengono archiviati in tempo reale i dati relativi ai Contratti conclusi nel Mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda, tra l'altro:
 - a. parti contraenti;
 - b. tipo, oggetto e orario di conclusione del Contratto;
 - c. quantità e prezzo.
2. E' assicurata la consultabilità di detto registro, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

Art. 10. Inoltro delle istruzioni di liquidazione (Art. 19 Reg.)

1. MTS trasmette ai Servizi di Liquidazione indicati all'art. 2.1 i dati necessari per l'esecuzione dei Contratti conclusi in ciascun Segmento di Mercato.
2. I Contratti su titoli di stato italiani non garantiti da Controparte Centrale trasmessi a Monte Titoli e non liquidati entro il decimo giorno successivo al termine previsto per la loro esecuzione vengono cancellati da Monte Titoli. Gli Operatori, in forza di autonomi rapporti contrattuali, possono procedere alla liquidazione consensuale dei Contratti scaduti non liquidati.
3. Ai Contratti su titoli di stato diversi dai titoli di stato italiano trasmessi ai relativi Servizi di Liquidazione, si applicano le regole di ciascun sistema di Liquidazione relativamente al numero di giorni successivi al termine previsto per la loro esecuzione per i quali il Contratto viene riproposto in liquidazione prima di essere cancellato. Gli Operatori, in forza di autonomi rapporti contrattuali, possono procedere alla liquidazione consensuale dei Contratti scaduti non liquidati.

Art. 11. Servizi di Controparte Centrale (Art. 20 Reg.)

1. Gli Operatori possono avvalersi dei seguenti enti che svolgono Servizio di Controparte Centrale:

Categoria di strumenti finanziari	Ente che svolge Servizio di Controparte Centrale
<i>Titoli emessi dallo Stato italiano</i>	LCH.Cleernet SA Cassa di Compensazione e Garanzia (CC&G)

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

<i>Titoli emessi dallo Stato austriaco</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Titoli emessi dallo Stato belga</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Titoli emessi dallo Stato danese (in corone)</i>	Non disponibile
<i>Titoli emessi dallo Stato francese</i>	LCH.Clearnet SA
<i>Titoli emessi dallo Stato finlandese</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Titoli emessi dallo Stato greco</i>	Non disponibile
<i>Titoli emessi dallo Stato irlandese</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Titoli emessi dallo Stato olandese</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Titoli emessi dallo Stato portoghese</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Titoli emessi dallo Stato spagnolo</i>	LCH.Clearnet SA LCH.Clearnet Ltd
<i>Titoli emessi dallo Stato sloveno</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Titoli emessi dallo Stato tedesco</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Titoli emessi dallo Stato inglese (in sterline)</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Triparty Repo X-COM (**)</i>	<i>Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A. (CCG)</i>
<i>Triparty Repo EuroGC Plus (***)</i>	LCH.Clearnet SA
<i>Triparty Repo EuroGC (****)</i>	LCH.Clearnet Ltd
<i>Triparty Repo Sterling Term GC (*****)</i>	LCH.Clearnet Ltd

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

(*) MTS può decidere di avvalersi di uno degli enti previsti dandone opportuna e previa comunicazione agli Operatori.

(**) X-COM indica il servizio di gestione del collateral fornito da Monte Titoli S.p.A

(***) EuroGC Plus indica il servizio di regolamento centralizzato per il mercato dei tri-party repo fornito da LCH.Clearnet SA in collaborazione con Euroclear e Banque de France.

(****) EuroGC indica il servizio di regolamento centralizzato per il mercato dei tri-party repo basati su titoli governativi denominati in euro fornito da LCH.Clearnet Ltd.

(*****) Sterling Term GC indica il Repo in sterline inglesi basati su UBG (Unstripped British Government Debt (UBG) class of DBV (CREST Delivery by Value)

2. Ai Contratti garantiti da Controparte Centrale e non liquidati entro il termine previsto dalle regole della rispettiva Controparte Centrale, si applicano le procedure di buy-in e sell-out definite all'interno di suddette regole.

Art.12. Informativa agli Operatori (Artt. 21.2.c e 21.3) Reg.)

1. Il prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché le quantità negoziate relative a ciascuno Strumento Finanziario vengono calcolate rispetto ai Contratti conclusi nell'ora in corso e rispetto a quelli conclusi nelle ore precedenti. La rilevazione viene effettuata ogni cinque minuti.
2. Con riferimento ai Contratti conclusi tramite le funzionalità RFQ e Mid-Price, MTS potrà non fornire agli Operatori una o più delle informazioni di cui all'art. 21, comma 2 del Regolamento.

Art.13. Listino (Art. 21.5 Reg.)

1. Il listino di cui all'art. 21, comma 5, del Regolamento viene redatto al termine di ciascuna giornata operativa (data di riferimento) ed è suddiviso in sezioni.
2. Per quanto riguarda le negoziazioni nel Segmento a Pronti, per ciascuno Strumento Finanziario negoziato il listino indica:
 - a. il codice identificativo;
 - b. la descrizione;
 - c. il prezzo minimo;
 - d. il prezzo massimo;
 - e. il prezzo medio ponderato;
 - f. l'ultimo prezzo eseguito;

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

- g. le quantità negoziate.

Per determinati strumenti il listino può contenere anche l'indicazione del rendimento corrispondente al prezzo.

3. Per quanto riguarda le negoziazioni nel Segmento Pronti Contro Termine, per ciascuno Strumento Finanziario negoziato il listino indica:
 - a) il codice identificativo;
 - b) la descrizione
 - c) il tasso minimo;
 - d) il tasso massimo;
 - e) il tasso medio ponderato;
 - f) le quantità negoziate.
4. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite con riferimento a tutti i Contratti conclusi nel Mercato nella data di riferimento, con esclusione dei Contratti oggetto di storno, nonché di quelli conclusi a prezzi manifestamente non coerenti con l'andamento del mercato, rilevati da MTS.

Art. 14. Storno di operazioni sul Segmento a Pronti (Artt. 23.3.c) Reg.)

1. Lo storno di operazioni errate è eseguito da MTS sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo email a MTS medesima all'indirizzo cancellations@mtsmarkets.com prima della chiusura del Mercato o immediatamente dopo.
2. Qualora lo storno dell'operazione sia richiesta da una sola controparte dell'operazione, si applicherà la seguente procedura:
 - a) La richiesta di storno deve essere tempestivamente notificata da una controparte all'altra controparte via telefono o e-mail. La richiesta di storno deve essere sempre notificata anche a MTS entro 5 minuti dall'esecuzione dell'operazione, e comunque deve essere confermata via e-mail. Appena ricevuta la notifica MTS contatterà immediatamente la controparte riguardo lo storno.
 - b) Se la controparte conferma tempestivamente che è d'accordo con la richiesta di storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS.

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

- c) Nel caso in cui la controparte non risponda tempestivamente oppure l'accordo per la cancellazione bilaterale non si raggiunga, verrà seguita la procedura descritta di seguito per verificare se ci siano le condizioni per la cancellazione unilaterale.
- d) Per rendere possibile la cancellazione unilaterale il contratto deve essere stato eseguito ad un valore chiaramente incoerente col Corretto Valore di Mercato che lo strumento in questione aveva al momento dell'esecuzione del Contratto.
- e) Determinazione del Corretto Valore di Mercato
 - (i) MTS deve determinare il Corretto Valore di Mercato dello Strumento in questione richiedendo immediatamente fino a cinque (5) e comunque non meno di tre (3) quotazioni elettroniche "inter-dealer" a due vie per lo specifico strumento al momento dell'esecuzione del Contratto.
 - (ii) Le cinque banche consultate sono quelle appartenenti ad una lista predefinita da cui vanno escluse le parti coinvolte nell'operazione oggetto di controversia ("Partecipanti Selezionati").
 - (iii) I Partecipanti Selezionati appena possibile devono comunicare per email il loro bid/offer spread del momento cioè le quotazioni elettroniche "inter-dealer" a due vie che hanno inserito o avrebbero inserito su un qualsiasi mercato inter-dealer elettronico.
 - (iv) MTS non prenderà in considerazione la coppia di bid/offer contenente il bid più elevato e la coppia bid/offer contenente l'offer più basso e calcolerà, troncando il risultato al terzo decimale e quindi arrotondandolo al secondo, il prezzo mid medio e il prezzo offer medio che determineranno il Corretto Valore di Mercato. Nel caso in cui siano presenti più coppie con lo stesso bid o lo stesso offer, verrà eliminata la coppia con il bid/offer spread più stretto: se questo spread viene espresso da più di una copia, ne verrà eliminata solo una. Nel caso in cui il bid più alto e l'offer più basso siano contenuti nella stessa coppia, verrà eliminata solo quest'ultima.
 - (v) Una volta determinati i Corretti Valori di Mercato, MTS calcolerà il relativo spread (spread bid/offer medio)
- f) Il prezzo del Contratto in questione sarà considerato incoerente con il Corretto Valore di Mercato se devia di oltre il 50% dello spread medio "bid/offer" dal Corretto Valore di Mercato del bid o dell'offer – a seconda del caso).
Più in dettaglio:

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

- **Errore in vendita** (cioè richiesta di storno presentata dal venditore):
Nel caso in cui il prezzo a cui il Contratto è stato eseguito sia inferiore al Corretto Valore di Mercato del bid di oltre il 50% dello spread come sopra definito al momento della esecuzione del Contratto, allora la transazione sarà cancellata.
- **Errore in acquisto** (cioè richiesta di storno presentata dall'acquirente)
Nel caso in cui il prezzo a cui il Contratto è stato eseguito sia superiore al Corretto Valore di Mercato dell'offer di oltre il 50% dello spread come sopra definito al momento della esecuzione del Contratto, allora la transazione sarà cancellata.

Esempio:

BTP 4.750 1 febbraio 2013

I seguenti valori "Best bid-offer" erano sulla pagina "best" – 107,15/110,25

Il Venditore colpisce il bid a 107,15 e successivamente richiede lo storno del Contratto (essendo un errore in vendita).

A seguito della consultazione dei cinque partecipanti al Mercato, le cinque quotazioni sono le seguenti:

- 108,60/109,60
- 108,50/109,65
- 107,90/109,50
- 108,25/109,30
- 108,30/109,20

Vengono eliminate la coppia con il bid più alto e la coppia con l'offer più bassa e pertanto rimangono i seguenti valori:

108,50/109,65

107,90/109,50

108,25/109,30

Prendendo in considerazione i rimanenti prezzi bid e i rimanenti prezzi offer, vengono calcolati, troncando il risultato al terzo decimale e quindi arrotondandolo al secondo, il prezzo bid medio ed il prezzo offer medio:

Bid Medio= $(108,50 + 107,90 + 108,25)/3 \Rightarrow 108,22$ troncato al terzo decimale e arrotondato al secondo, che determina il Corretto Valore di Mercato del Bid

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

Offer Medio= $(109,65+109,50+109,30)/3 \Rightarrow 109,48$ troncato al terzo decimale e arrotondato al secondo , che determina il Corretto Valore di Mercato dell'offer

Pertanto i valori rimanenti sono:

108,22/109,48, e di conseguenza lo **spread bid/offer medio** e' pari a 126 centesimi.

Applicando il margine di scostamento del 50% allo spread bid/offer medio (126 cts) si ottengono i seguenti limiti di bid e offer:

107.59/110.11

La vendita eseguita a 107.15 sarà cancellata in quanto il parametro inferiore è 107.59, quindi tutte le vendite < 107.59 possono essere cancellate nel caso in cui lo richieda il venditore di cui al presente esempio.

- g) Se, applicando i passi sopra descritti, il Contratto oggetto di controversia risulta deviare significativamente dal Corretto Valore di Mercato secondo i criteri stabiliti, MTS effettuerà la cancellazione unilaterale al fine di mantenere condizioni di Mercato eque e ordinate ed evitare l'ingiusta penalizzazione dei partecipanti a causa di reali errori.
- h) MTS informerà le parti via telefono (con conferma via e-mail) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 35 minuti dall'orario di esecuzione del Contratto errato.
- i) In caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso del Servizio di Controparte Centrale, MTS è autorizzata a rivelare l'identità delle controparti, qualora valuti che questo possa facilitare la risoluzione della controversia.
3. Al verificarsi di un Major Market Incident (MMI), MTS effettuerà lo storno di quei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detto storno MTS potrà tener conto anche di Contratti conclusi al di fuori del periodo dell'MMI comunque interessati dal malfunzionamento; allo stesso modo potrà ritenere come non interessati da MMI Contratti eseguiti all'interno del periodo dello stesso. MTS può, sebbene non obbligata, consultarsi con gli Operatori i cui Contratti sono, o potrebbero essere, interessati dal MMI.
- MTS informa tempestivamente gli Operatori e le Autorità di Vigilanza del verificarsi di un MMI specificando l'orario di inizio e di conclusione dello stesso. Salvo impedimenti di forza maggiore,

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

saranno informate le controparti i cui Contratti risultino oggetto di storno entro la fine del giorno di negoziazione in oggetto.

4. MTS provvede, di propria iniziativa, allo storno delle operazioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai Contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

Art 15. Storno di operazioni sul Segmento Pronti contro Termine (Art. 23.3.c Reg)

1. Notifica dell'operazione errata

MTS deve essere informata via email inviata all'indirizzo repo.cancellation@mtsmarkets.com delle operazioni errate appena possibile e in ogni caso non oltre i 30 minuti successivi alla conclusione del Contratto.

2. Cancellazione con accordo bilaterale

MTS proverà in ogni caso a mediare tra le parti al fine di raggiungere un accordo bilaterale per ciascuna richiesta di storno.

MTS appena possibile informerà la controparte dell'operazione che il Contratto è in discussione e chiederà la disponibilità a cancellare. Se la controparte conferma di essere d'accordo con lo storno, la cancellazione sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS non appena entrambe le richieste via mail saranno pervenute.

La controparte ha 10 minuti per rispondere e qualora non risponda entro questi termini o non sia d'accordo con la richiesta MTS dovrà seguire la procedura di seguito descritta per verificare se ci siano le condizioni per la cancellazione unilaterale.

In caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso del Servizio di Controparte Centrale, MTS applicherà la procedura sopra descritta senza rivelare alle controparti le rispettive identità, a meno che la Società valuti che rivelare le controparti possa facilitare la risoluzione della controversia.

3. Procedura per la Cancellazione Unilaterale

- a) Nel caso in cui l'accordo per la cancellazione bilaterale non si raggiunga verrà seguita la procedura descritta di seguito per verificare se ci siano le condizioni per la cancellazione unilaterale.

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

- b) Per rendere possibile la cancellazione unilaterale il Contratto deve essere stato eseguito ad un valore chiaramente incoerente col Corretto Valore di Mercato dello Strumento Finanziario e della scadenza pronti contro termine in oggetto e deve causare una perdita economica superiore ad una determinata soglia, come indicato alla lettera d). Il Corretto Valore di Mercato è definito seguendo i seguenti criteri:
- Confronto con l'ultimo Contratto eseguito nei precedenti 30 minuti sullo stesso Strumento Finanziario e scadenza per un quantitativo non inferiore a *5 milioni di Euro, indipendentemente dal lato (se l'ultimo Contratto è stato eseguito in vendita o in acquisto)*.
 - In assenza di Contratti considerabili a questo fine la Società di Gestione deve determinare il Corretto Valore di Mercato dello Strumento Finanziario e della scadenza pronti contro termine in oggetto richiedendo immediatamente fino a cinque (5) e comunque non meno di tre (3) quotazioni elettroniche "inter-dealer" a due vie (tasso denaro e tasso lettera) per lo specifico strumento al momento dell'esecuzione del Contratto.
 - MTS calolerà la media dei tassi in denaro e la media dei tassi in lettera sulla base dei tassi ricevuti. Il Corretto Valore di Mercato sarà considerato essere il tasso medio in denaro nel caso di richiesta di cancellazione da parte della parte venditrice del contratto repo e il tasso medio oin lettera nel caso di richiesta di cancellazione da parte della parte acquirente del contratto repo.
 - Le cinque banche consultate saranno scelte tra le banche più attive in termini di volumi sul Mercato pronti contro termine nel precedente anno solare escludendo le parti coinvolte nell'operazione oggetto di controversia.
- c) Se seguendo i passi su descritti a causa della volatilità di Mercato e della impossibilità delle banche interpellate a fornire una quotazione denaro e una quotazione lettera, MTS non e' in condizione di definire un Corretto Valore di Mercato non procederà ad effettuare la cancellazione unilaterale.
- d) Una volta che il Valore Corretto di Mercato sia stato definito, il trade oggetto di controversia dovrà discostarsi e allo stesso tempo determinare una perdita economica superiore agli importi sotto indicati, affinché si possa procedere alla cancellazione unilaterale:

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

- Specific repo, Contratto General Collateral o Contratto Triparty con scadenza fino a 1 settimana: oltre **10** basis points dal Corretto Valore di Mercato e con una perdita economica superiore a **€1,000**.
- Specific repo, Contratto General Collateral o Contratto Triparty con scadenza superiore a 1 settimana: oltre **10** basis points dal Corretto Valore di Mercato e con una perdita economica superiore a **€2,000**.

e) Se applicando i passi sopra descritti il trade oggetto di controversia risulta deviare significativamente dal Corretto Valore di Mercato e causare una perdita economica superiore ai limiti sopra descritti, MTS effettuerà la cancellazione unilaterale.

MTS informerà le parti via telefono (con conferma via e-mail) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 60 minuti dalla notifica di cui al punto 1).

4. Major Market Incident

In presenza di MMI, si applicherà quanto previsto all'art 14.3 che precede.

Art. 16. Sanzioni (Art. 26.7 Reg.)

1. Il compenso da corrispondere al Collegio dei Probiviri e a eventuali consulenti dei quali il Collegio stesso dovesse avvalersi, verrà determinato caso per caso in considerazione dell'importanza della materia trattata e dell'attività richiesta, alla luce di elementi quali la complessità del caso, la rapidità della procedura, il numero e la durata degli incontri effettuati, la necessità di procedere ad audizioni e investigazioni rispetto ad una procedura basata unicamente su documenti.

Art. 17. Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Market Makers (Art. 29 Reg.)

1. L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Market Makers avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 4, commi 3, 4, 5.

Art.18. Limitazione degli impegni dei Market Makers (Art. 30 Reg.)

A richiesta del Market Maker, MTS estende o limita l'impegno del Market Maker di cui all'art. 30, comma 1, del Regolamento alla negoziazione nel Segmento a Pronti di determinate Categorie di Strumenti Finanziari.

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

Art. 19 Modalità di assegnazione degli Strumenti Finanziari (Art. 30.2 Reg.)

1. MTS renderà disponibile sul proprio sito ad ogni Market Maker, in aree dedicate protette da password, la propria lista di Strumenti Finanziari assegnati. I Market Makers non sono intitolati a richiedere informazioni sui titoli assegnati agli altri Market Makers.

Art. 20 Impegni di quotazione (Art. 30 Reg.)

1. I Market Makers si impegnano a formulare Proposte double-sided denaro/lettera sugli Strumenti Finanziari a loro assegnati.
2. La compliance dei Market Makers su ciascuno Strumento assegnato sarà valutata in base ai due seguenti parametri:
 - ❑ il differenziale medio denaro-lettera quotato tramite Proposte double-sided, ottenuto ponderando ciascun singolo differenziale per la relativa durata, sarà comparato con la media (maggiorata di una deviazione standard) dei differenziali quotati dagli altri Market Maker assegnatari del medesimo Strumento e ritenuto valido ai fini degli obblighi se inferiore o uguale a tale livello.
 - ❑ la durata della quotazione espressa tramite Proposte double-sided sul Mercato sarà comparata con la media (diminuita di una deviazione standard) dei tempi quotati dagli altri Market Maker assegnatari del medesimo Strumento. Essa sarà ritenuta valida ai fini degli obblighi se maggiore o uguale a tale livello e comunque non inferiore a tre ore.
3. Per ciascuno Strumento quotato la compliance espressa in termini percentuali sarà pari al 100% nel caso di rispetto di entrambi i parametri, 50% nel caso di rispetto di un solo parametro e 0% in caso di mancato rispetto di alcun parametro.
4. Il risultato complessivo giornaliero sarà la media dei risultati ottenuti a livello del singolo Strumento.
5. Il risultato complessivo mensile sarà la media dei risultati giornalieri.
6. Viene ritenuta insufficiente la performance del Market Maker che:
 - occupa il 10% inferiore della classifica mensile della compliance e, in ogni caso, ha una compliance inferiore al 60% e
 - occupa il 10% inferiore della classifica mensile dei volumi totali di mercato.
7. MTS rende disponibile su base giornaliera a ciascun Market Maker, in aree dedicate protette da password, il proprio spread e tempo medio di quotazione per ciascuno strumento unitamente allo spread e tempo medio di quotazione di Mercato.

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

8. Il Market Maker non è tenuto a rispettare gli Impegni di quotazione di cui al presente articolo ed all'Art. 30 del Regolamento nei giorni in cui è festa nazionale nel paese in cui lo stesso opera.
9. Qualora il Market Maker non dovesse rispettare gli impegni di quotazione di cui all'art.30 del Regolamento per tre mesi consecutivi, MTS potrà inviare una comunicazione scritta richiamando il puntuale rispetto degli impegni.
10. Nel caso in cui il Market Maker, avendo ricevuto la comunicazione, dovesse nuovamente violare gli impegni per tre mesi consecutivi, MTS avrà il diritto di revocare l'iscrizione all'elenco dei Market Makers. L'Operatore sospeso dalle funzioni di Market Maker potrà continuare ad operare sul Sistema in qualità di Operatore.
11. Nel caso di Market Maker che ricopra la qualifica di Specialista in Titoli di Stato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, al verificarsi della fattispecie di cui al comma 10, la Società provvederà ad informare il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'eventuale revoca dell'iscrizione all'elenco dei Market Makers sarà presa sentito lo stesso Ministero.
12. I Market Maker sono soggetti ad obblighi di quotazione con riferimento alle seguenti tipologie di Strumenti Finanziari: BTP, BTi, CTZ, e CCT.

Art. 21. Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Market Makers (Art. 31 Reg.)

1. La verifica periodica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco dei Market Maker avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 7.

Art. 22. Procedura per la reinscrizione nell'Elenco dei Market Makers (Art. 32 Reg.)

1. Nel caso in cui un Operatore che sia stato cancellato dall'Elenco dei Market Maker presenti domanda per essere reinscritto in detto Elenco, MTS valuta caso per caso i motivi della cancellazione e la loro gravità e decide conseguentemente se consentire la reinscrizione dell'Operatore.

Art. 23. Conclusione dei Contratti – Segmento a Pronti (Artt. 34, 36 e 38 Reg.)

2. È possibile formulare Proposte e inserire Ordini solo per quantità pari o multiple del lotto minimo negoziabile. Proposte e Ordini non possono essere formulati per quantitativi inferiori ad Euro due milioni.

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

3. Gli Ordini vengono effettuati indicando il quantitativo e il “prezzo di esclusione”, consistente nel prezzo fino al quale sussistono le condizioni migliori per l’Operatore che invia l’Ordine e fino al quale questi è disposto a concludere Contratti. L’Ordine viene eseguito automaticamente fino al “prezzo di esclusione” (incluso).
4. Fermo restando il limite del “prezzo di esclusione”, l’incontro di una Proposta con un Ordine che determina la conclusione del Contratto, avviene, fino al raggiungimento della quantità desiderata, secondo i seguenti criteri:
 - a) viene “applicato” il prezzo Best del momento;
 - b) nel caso vi siano più Proposte al prezzo Best del momento, l’abbinamento avviene secondo il criterio temporale di immissione delle Proposte, cominciando dalla Proposta più vecchia, via via fino alla più recente;
 - c) se, in attuazione dei criteri di cui alle lettere precedenti, non viene soddisfatta l’intera quantità che forma oggetto dell’Ordine, viene “applicato” il Prezzo più prossimo a quello Best e così via.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente si osservano anche per la conclusione dei Contratti attraverso l’incontro tra due Proposte.
6. In conformità a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, del Regolamento, possono essere inserite Proposte sul Sistema anche da Operatori, non Market Maker, relativamente a Strumenti Finanziari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i BOT e/o relativamente a tipologie di Proposte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Mid price.
7. I Contratti oggetto del servizio di Controparte Centrale sono anonimi.
8. Per i Contratti non oggetto del servizio di Controparte Centrale, ciascun Operatore al momento della conclusione riceverà immediata conferma dell’identità della controparte.
9. L’esecuzione dei Contratti a pronti ha luogo il secondo giorno di Mercato aperto successivo alla conclusione del relativo Contratto.

Art. 24. Conclusione dei contratti – Segmento Pronti Contro Termine (Artt. 41 ,42 e 43 Reg.)

1. Gli Ordini inviati su Proposte attive hanno un tempo massimo di vigenza stabilito da MTS e pari a 120 secondi. Un Ordine che non sia stato accettato ne’ rifiutato entro il tempo massimo di vigenza verrà automaticamente accettato dal Sistema allo scadere di detto tempo massimo.
2. I Contratti oggetto del Servizio di Controparte Centrale sono anonimi.
3. I Contratti non oggetto del servizio di Controparte Centrale sono nominativi.

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

4. In caso di Contratto originato dall'invio di un Ordine da parte di un Operatore che non utilizza il Servizio di Controparte Centrale su una Proposta inserita da un Operatore che utilizza il Servizio di Controparte Centrale, l'identità della controparte sarà rivelata a ciascuno dei due Operatori immediatamente dopo l'invio dell'Ordine e quindi prima della Conclusione del Contratto.
5. In caso di Contratto originato dall'accettazione di una RFQ inviata sulla Pagina Best, l'identità del Operatore che riceve la RFQ verrà rivelata solo in caso di accettazione della RFQ.
6. In caso di Contratto originato dall'incontro di due registrazioni OTC, ciascuno dei due Operatori conosce l'identità della controparte fin dall'inizio; il Contratto è comunque anonimo.
7. L'intervallo intercorrente tra la data a pronti e la data a termine può variare da un minimo di 0 giorni fino ad un massimo di 2 anni. Il massimo intervallo intercorrente tra la data di negoziazione e la data a pronti e' pari ad 1 anno per i contratti conclusi a fronte dell'accettazione di una RFQ, a fronte dell'incontro di due registrazioni OTC o per l'avvenuto incontro di una Proposta e di un Ordine inseriti su scadenze non-standard. In tutti gli altri casi è pari a due giorni lavorativi.

Art. 25. Definizione dei Contratti General Collateral (Art. 44 Reg.)

1. Per i Contratti "General Collateral" aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi dallo Stato Italiano, è stabilito, nella misura sotto indicata, un numero massimo di Strumenti Finanziari da consegnare, in relazione all'importo dell'operazione stessa:
 - per operazioni da 0 a 10 mln di €: max 2 titoli;
 - per operazioni superiori a 10 fino a 75 mln di €: max 5 titoli;
 - per operazioni superiori a 75 fino a 125 mln di €: max 10 titoli;
 - per operazioni superiori a 125 fino a 500 mln di €: max 20 titoli;
 - per operazioni oltre 500 mln di €. max 30 titoli.
2. Per i Contratti "General Collateral" di grande importo aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi dallo Stato Italiano, è stabilito un importo minimo dei titoli da consegnare come di seguito indicato:
 - tutti i titoli, tranne 1, devono essere consegnati per un importo equivalente o superiore a 75 mln di €;
 - solo un titolo, può essere consegnato per un importo inferiore a 75 mln di €.
3. Per i Contratti "General Collateral" aventi ad oggetto Strumenti Finanziari emessi da Stati Esteri, è stabilito un importo minimo di Strumenti Finanziari da consegnare come di seguito indicato:

Istruzioni MTS Italia

In vigore dal 22 agosto, 2016

- tutti i titoli, tranne 1, devono essere consegnati per un importo equivalente o superiore a 25 mln di €;
 - solo un titolo, può essere consegnato per un importo inferiore a 25 mln di €.
4. I Contratti “General Collateral” devono essere definiti mediante l’individuazione degli Strumenti Finanziari da consegnare entro 2 ore dall’esecuzione del Contratto stesso. Ovviamente, tutte le operazioni eseguite a meno di 2 ore dal momento fissato per la conclusione delle attività di negoziazione ed allocazione dello specifico strumento finanziario e scadenza devono essere definite prima di tale momento. Peraltro, nel caso in cui la parte venditrice di un Contratto General Collateral fosse inadempiente al Regolamento non definendo il General Collateral attraverso l’individuazione degli Strumenti Finanziari da consegnare entro i tempi su definiti, MTS si riserva il diritto di rivelare l’identità delle controparti contrattuali.

Contact Us

MTS S.p.A.

via Tomacelli 146

00186 Roma - Italia

info@mtsmarkets.com

+39 06 42120 1

Disclaimer: Information in this publication may or may not have been provided by MTS S.p.A. and/or its group undertakings, and/or the individual authors (each a "party" and together the "parties"), but is made available without responsibility on the part of the parties. No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon information in this publication and the information is not offered as and does not constitute professional, financial or investment advice on any particular matter and must not be used as a basis for making investment decisions. None of the parties accept any liability for the results of any action taken or omitted on the basis of the information in this publication. It is in no way intended, directly or indirectly, to invite or induce you to engage in any investment activity or as an attempt to market or sell any type of financial instrument. Advice from a suitably qualified professional should always be sought in relation to any particular matter or circumstance. None of the parties make any representations or warranties of any kind in relation to this publication and no responsibility is accepted by or on behalf of the parties for any errors, omissions, or inaccurate information. Third party advertisements are clearly labelled as such and none of the parties endorse or are responsible for the content of any third party advertisement in this publication or otherwise. MTS, EuroMTS and their logo are registered trade marks of MTS S.p.A.. Other logos, organisations and company names referred to may be the trade marks of their respective owners. No part of these trademarks, or any other trademark owned by MTS S.p.A. or its group undertakings can be used, reproduced or transmitted in any form without express written consent by the owner of the trademark. © October 2013, MTS S.p.A., via Tomacelli 146, 00816 Rome

